

n. 126/08 RG VG

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, composta dai Signori

Magistrati:

- |                   |           |                    |
|-------------------|-----------|--------------------|
| - dott. Vincenzo  | COLARIETI | - Presidente       |
| - dott. Francesca | MULLONI   | - Consigliere      |
| - dott. Claudio   | CERRONI   | - Consigliere rel. |

nel reclamo promosso

da

www.unijuris.it

col proc. avv. L. De Pauli e dom. avv. A. Tudor

**- RECLAMANTE -**

**con l'intervento di**

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste dr.ssa C. Ajello

**- INTERVENUTO -**

**in punto:** reclamo ex artt. 26 e 143 comma 2 l. fall.

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 maggio 2008;
- rilevato che il reclamante ha censurato il provvedimento emesso dal Tribunale di Udine sostenendo di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive per invocare il richiesto beneficio, atteso che la norma non richiede l'avvenuta soddisfazione, sia pure parziale, di ciascuna classe di creditori, bensì di una parte dei creditori concorsuali complessivamente intesi (come in specie era senz'altro avvenuto, atteso che i creditori privilegiati erano stati soddisfatti con una percentuale di circa l'80%);

- rilevato che il P.M. intervenuto ha richiesto il rigetto del reclamo, assumendo la piena conformità al dettato normativo dell'interpretazione adottata dal primo Giudice;
- rilevato che, dalla stessa pubblica documentazione dimessa dalla parte reclamante ovvero acquisita d'ufficio, si evince che le procedure fallimentari in cui è stato coinvolto il [ ] si sono chiuse rispettivamente con decreti 14 gennaio 1999 e 21 gennaio 1993;
- rilevato *in limine* che il procedimento di esdebitazione, da trattare nelle forme e con le modalità dei procedimenti camerati, può essere promosso su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo alla chiusura del fallimento;
- rilevato altresì a questo proposito che, a norma dell'art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, le disposizioni in tema di esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, ossia al 16 luglio 2006 (comma 1); allo stesso tempo, è stato ivi previsto che qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 169/07 (ossia il 1. gennaio 2008), la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data;
- rilevato altresì che, a tenore dell'art. 22 comma 4 del medesimo d.lgs. 169/07 cit., il precedente art. 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d. lgs. 5/06, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del decreto 169/07, ossia al 1. gennaio 2008;
- ritenuto pertanto che la fattispecie all'esame della Corte appare del tutto estranea alla previsione di legge, dal momento che ha ad oggetto procedure

fallimentari chiuse comunque ben prima dell'entrata in vigore delle novelle del 2006 e del 2007;

- ritenuto quindi che il reclamo, sia pure con altra motivazione rispetto a quanto osservato dal primo Giudice, deve essere rigettato;

- ritenuto che va comunque disposta la compensazione delle spese di questa procedura

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

**p. q. m.**

- rigetta il reclamo nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi.

Trieste, 7.5.2008

Il Consigliere est.

Il Presidente